
Direzione COESIONE SOCIALE

Settore Standard formativi e orientamento professionale

DETERMINAZIONE NUMERO: 125

DEL: 29 FEB. 2016

Codice Direzione: A15000

Codice Settore: A1504A

Legislatura: 10

Anno: 2016

Oggetto

D.G.R. n. 19-1085 del 23/02/2015: indicazioni agli Istituti professionali del Piemonte in ordine al rilascio della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà integrativa e complementare, ex art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, per l'a.s. 2016/17.

Visto il D.P.R. 15.3.2010, n. 87, recante norme per il riordino degli Istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6.8.2008, n.133, e, in particolare, l'art. 2, comma 3, in base al quale gli Istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di Istruzione e Formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'art.17, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

vista la direttiva del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 28.7.2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. 15.3.2010, n.87;

visto il D.P.R. 20.3.2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del Decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.8.2008, n. 133;

vista l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art.13, comma 1-quinquies della Legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

visto in particolare il comma 1 del capo VII dell'Allegato A, che prevede in fase di prima attuazione delle linee guida, accordi territoriali tra le singole Regioni ed i competenti Uffici scolastici regionali, indicanti le modalità di raccordo tra i risultati di apprendimento dell'ordinamento dei percorsi di Istruzione professionale e quelli di Istruzione e formazione professionale (IeFP);

visto il D.M. del 18 gennaio 2011, n. 4, con il quale sono adottate le linee guida di cui all'Allegato A dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010;

vista la D.G.R. n. 19-1085 del 23/02/2015, con la quale e' stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la realizzazione a partire dagli aa.ss. 2015/16, 2016/17 e 2017/18 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali del Piemonte;

dato atto che il predetto Accordo è stato sottoscritto dalle parti il 3/03/2015;

richiamati:

- l'art. 1 comma 3 dell'Accordo, che prevede:
 - la prosecuzione del sistema di offerta sussidiaria integrativa per tutti gli indirizzi, che dovrà consentire, agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti professionali di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella Tabella 1 allegata all'Intesa del 16 dicembre 2010;
 - che l'offerta sussidiaria integrativa deve porsi in continuità con l'offerta degli anni precedenti;
 - la prosecuzione dell'offerta sussidiaria complementare, sempre in forma sperimentale, presso gli Istituti professionali Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera che presentino specifiche esigenze di utenza, che dovrà consentire agli studenti di conseguire i titoli di Qualifica professionale;
 - che l'attivazione di offerta sussidiaria complementare in indirizzi diversi potrà essere valutata previa richiesta motivata, che ne esponga le ragioni e i presupposti, alla Regione Piemonte e all'Ufficio Scolastico Regionale;
 - che al fine di definire un'offerta formativa omogenea, ciascun Istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera possa attivare esclusivamente una sola tipologia di sussidiarietà (integrativa o complementare), salvo casi di sedi e utenze diverse;
- l'art. 1 comma 5 dell'Accordo, che prevede che gli Istituti professionali, per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, utilizzano le quote di autonomia e flessibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. 87/2010 sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili:
 - personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
 - caratterizzazione dell'offerta, in rapporto alle nuove esigenze formative del mondo del lavoro, con riguardo anche al territorio;
 - determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale e nel rispetto delle condizioni definite con D.D. n. 151 del 16/03/2011 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 6 dell'Accordo, che prevede che, per la predisposizione dell'offerta sussidiaria complementare, gli Istituti professionali attivano classi, in maniera da soddisfare le iscrizioni pervenute, che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di leFP, determinati dalla Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto ai percorsi ordinari degli Istituti;
- l'art. 1 comma 7 dell'Accordo, che chiarisce che per standard formativi e regolamentazione dei percorsi di leFP, determinati dalla Regione, si intendono quelli già definiti e vigenti per l'offerta formativa nel sistema di leFP assicurata dalle Agenzie formative accreditate in macrotipologia A) e che non sono previsti adattamenti specifici di tali standard per l'Istruzione professionale;
- l'art. 3, comma 1, dell'Accordo, che prevede la sua applicazione a tutti gli Istituti professionali della Regione Piemonte che delibereranno di voler realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario e si impegneranno a:

- utilizzare gli spazi di autonomia e flessibilità ai fini del potenziamento delle aree disciplinari professionalizzanti nell'ambito delle condizioni definite dalla Regione Piemonte in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ed eventuali altre risorse;
- riconoscere l'equivalenza degli ambiti formativi e degli esiti di apprendimento, anche al fine del proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione, alle qualifiche triennali rilasciate dalle Agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte favorendo i passaggi, attraverso opportune azioni di accompagnamento, degli studenti interessati, con l'obiettivo di garantire a tutti gli studenti medesimo trattamento, osservando per la determinazione dell'annualità di inserimento le indicazioni fornite nella nota congiunta USR Piemonte – Regione Piemonte del 25/07/2014 riguardante i passaggi degli allievi dal sistema della formazione professionale al sistema dell'Istruzione e formazione professionale;
- aderire ad eventuali iniziative, poste in essere dalla Regione Piemonte e dall'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, finalizzate a rafforzare le azioni di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti e di accompagnamento al passaggio tra il sistema dell'leFP e il sistema dell'Istruzione;
- l'art. 3, comma 4, dell'Accordo, che prevede che:
 - gli Istituti che vorranno essere autorizzati al rilascio di nuove o diverse qualifiche, rispetto a quelle autorizzate negli aa.ss. precedenti, dovranno attenersi alle modalità definite dalla D.D. n. 151 del 16/03/2011 e s.m.i., nei termini che verranno comunicati dalla Regione;
 - la Regione Piemonte aggiornerà l'elenco degli Istituti autorizzati al rilascio delle qualifiche;

considerato che per la sperimentazione dell'offerta sussidiaria complementare presso gli Istituti professionali Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera è opportuno definire le seguenti indicazioni:

- gli Istituti che vogliono avviare tale sperimentazione devono manifestare esplicitamente l'intenzione di attivare corsi in regime di offerta sussidiaria complementare, rinunciando quindi automaticamente all'attivazione di nuovi corsi in regime di sussidiarietà integrativa con apposita nota di richiesta rivolta alla Città Metropolitana di Torino o alla Provincia di competenza e all'Ufficio Scolastico Regionale, per l'assegnazione coerente dei docenti;
- le classi hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi definito dalla programmazione di istituto sulla base della Tabella 2) del D.M. 4 del 18.1.2011, concernente la corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e le classi di abilitazione dei docenti (art. 5, comma 5, dell'Accordo);
- la composizione di tali organici dovrà assicurare la copertura delle ore in coerenza con gli standard della Regione Piemonte con particolare riguardo alle ore professionalizzanti e, in mancanza di tale condizione, la classe non potrà essere attivata;
- gli standard regionali di riferimento per la progettazione dei percorsi triennali in offerta complementare sono quelli definiti con determinazione dirigenziale n. 660 del 15 novembre 2013 consultabile sul sito istituzionale alla pagina http://www.regione.piemonte.it/formazione/direttive/anno_14_15.htm, con particolare riferimento all'allegato C (Modelli) di tale atto, pag 11, 12 e allegati 1 (indicazioni per la progettazione) e 3 (standard di laboratorio);
- considerata la natura sperimentale dei progetti, tutti gli Istituti che inizieranno questi percorsi devono impegnarsi ad un raccordo e confronto reciproco sui vari aspetti della progettazione ed esecuzione didattica e ad un periodico monitoraggio della Regione, della Città Metropolitana di Torino o delle Province e dell'Ufficio Scolastico Regionale;

preso atto che:

- con D.G.R. n. 39-2740 del 29/12/2015, rettificata ed integrata con D.G.R. n. 14-2911 del 15/02/2016 è stato approvato il Piano regionale integrativo dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado statali del Piemonte per l'a.s. 2016-17: nuovi indirizzi, articolazioni e opzioni;
- il MIUR, con la C.M. n. 22, prot. 14017, del 21/12/2015, ha fissato al 22 febbraio 2016 il termine per le iscrizioni alle prime classi delle Scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2016/17, ivi comprese quelle relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati in regime di sussidiarietà dalle Istituzioni scolastiche;

considerato, inoltre, che l'art. 3 dell' Accordo sopra citato, prevede :

- al comma 2, che la Regione, su proposta della Città Metropolitana di Torino e delle Province, approvi l'elenco degli Istituti professionali che realizzano i percorsi di qualifica triennali in regime sussidiario integrativo o complementare e, per ognuno di essi, le figure professionali relative alle qualifiche rilasciate;
- al comma 3 che gli Istituti autorizzati al rilascio della qualifica per gli aa.ss. precedenti (con determinazioni n. 317 del 8/07/2013, n. 455 del 20/06/2014 e n. 561 del 15/07/2015) si ritengono automaticamente autorizzati al rilascio nell'a.s. 2016/2017 delle medesime qualifiche, salvo rinuncia esplicita, e che i corsi attivati negli aa.ss. precedenti dagli Istituti Professionali Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera saranno erogati in regime di sussidiarietà integrativa fino al conseguimento della qualifica, così come l'Istituto autorizzato negli aa.ss. 2014/15 e 2015/16 in regime di sussidiarietà complementare continuerà l'erogazione in tale sistema fino al conseguimento della qualifica;

rilevato che la L.R. 63/95, all'art. 14, così come modificato dalla L.R. n. 23/2015, prevede l'istituto del riconoscimento dei corsi, il quale risulta essere il più opportuno per l'inserimento dei percorsi dell'offerta sussidiaria nel sistema attuale regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale e considerato che i provvedimenti di riconoscimento dei percorsi di offerta sussidiaria , a seguito della L.R. 23/2015, sono di competenza della Regione Piemonte e della Città metropolitana di Torino;

ritenuto pertanto di definire termini e modalità per la presentazione:

- delle richieste, da parte degli Istituti professionali che realizzano i percorsi di qualifica triennali in regime sussidiario, alla Città Metropolitana di Torino e alle Province,
- delle proposte della Città Metropolitana di Torino e delle Province alla Regione, per l'attivazione di tali corsi per l'a.s. 2016/17;

IL DIRETTORE

visto il D.Lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 63/1995;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

vista la L.R. 23/2015;

in conformità con gli indirizzi indicati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 19-1085 del 23/02/2015;

DETERMINA

di stabilire, ai sensi dell'Accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, approvato con D.G.R. n. 19-1085 del 23/02/2015 e sottoscritto dalle parti il 3/03/2015, che:

- gli Istituti autorizzati al rilascio della qualifica per gli aa.ss. precedenti (con determinazioni n. 317 del 8/07/2013, n. 455 del 20/06/2014 e n. 561 del 15/07/2015) si ritengono automaticamente autorizzati al rilascio nell'a.s. 2016/2017 delle medesime qualifiche, salvo rinuncia esplicita;
- i corsi attivati negli aa.ss. precedenti dagli Istituti Professionali Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera saranno erogati in regime di sussidiarietà integrativa fino al conseguimento della qualifica, così come l'Istituto autorizzato negli aa.ss. 2014/15 e 2015/16 in regime di sussidiarietà complementare continuerà l'erogazione in tale sistema fino al conseguimento della qualifica;

29 FEB. 2016

- la prosecuzione dell'offerta sussidiaria complementare:
 - 1) si attiva in forma sperimentale solo presso gli Istituti professionali Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera che presentino specifiche esigenze di utenza, per consentire agli studenti di conseguire i titoli di Qualifica professionale;
 - 2) al fine di definire un'offerta formativa omogenea, ciascun Istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera potrà attivare esclusivamente una sola tipologia di sussidiarietà (integrativa o complementare), per i corsi avviati nell'a.s. 2016/17, salvo casi di sedi e utenze diverse;
 - 3) l'attivazione di offerta sussidiaria complementare in indirizzi diversi potrà essere valutata previa richiesta motivata, che ne esponga le ragioni e i presupposti, alla Regione Piemonte e all'Ufficio Scolastico Regionale;
 - 4) gli Istituti che vogliono avviare tale sperimentazione devono manifestare esplicitamente l'intenzione di attivare corsi in regime di offerta sussidiaria complementare, rinunciando quindi automaticamente all'attivazione di nuovi corsi in regime di sussidiarietà integrativa con apposita nota di richiesta rivolta alla Città Metropolitana di Torino o alla Provincia di competenza ed all'Ufficio Scolastico Regionale;
 - 5) le classi hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi definito dalla programmazione di Istituto sulla base della Tabella 2) del D.M. 4 del 18.1.2011, concernente la corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e le classi di abilitazione dei docenti (art. 5, comma 5, dell'Accordo);
 - 6) la composizione di tali organici dovrà assicurare la copertura delle ore in coerenza con gli standard della Regione Piemonte con particolare riguardo alle ore professionalizzanti e, in mancanza di tale condizione, la classe non potrà essere attivata;
 - 7) gli standard regionali di riferimento, per la progettazione dei percorsi triennali in offerta complementare, sono quelli definiti con determinazione dirigenziale n. 660 del 15 novembre 2013 consultabile sul sito istituzionale alla pagina http://www.regione.piemonte.it/formazione/direttive/anno_14_15.htm, con particolare riferimento all'allegato C (Modelli) di tale atto, pag 11, 12 e allegati 1 (indicazioni per la progettazione) e 3 (standard di laboratorio);
 - 8) considerata la natura sperimentale di tali progetti, tutti gli Istituti che inizieranno questi percorsi devono impegnarsi ad un raccordo e confronto reciproco sui vari aspetti della progettazione ed esecuzione didattica e ad un periodico monitoraggio della Regione, della Città Metropolitana di Torino, delle Province e dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- i corsi attivati negli aa.ss. precedenti dagli Istituti professionali Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera saranno erogati in regime di sussidiarietà integrativa fino al conseguimento della qualifica;
- gli Istituti professionali del Piemonte che intendono rilasciare nuove o diverse qualifiche, rispetto a quelle elencate nelle determinazioni n. 317 del 8/07/2013, n. 455 del 20/06/2014 e n. 561 del 15/07/2015, per i percorsi che verranno attivati nell'anno scolastico 2016/17, dovranno deliberare di impegnarsi a:
 - utilizzare gli spazi di autonomia e flessibilità incrementando di almeno n. 66 il numero di ore curriculari annuali nell'area delle competenze tecnico professionali, per il primo ed il secondo anno del percorso, da destinare alle aree disciplinari indicate nell'allegato D alla D.D. 317 del 8/07/2013;
 - effettuare un numero di ore di stage nel triennio almeno pari a quanto indicato nell'allegato D alla D.D. n. 317 del 8/07/2013;
 - riconoscere l'equivalenza degli ambiti formativi e degli esiti di apprendimento, anche al fine del proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione, alle qualifiche triennali rilasciate dalle Agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte favorendo i passaggi, attraverso opportune azioni di accompagnamento, degli studenti interessati, con l'obiettivo di garantire a tutti gli studenti medesimo trattamento, osservando per la determinazione dell'annualità di inserimento le indicazioni fornite nella nota congiunta USR Piemonte – Regione Piemonte del 25/07/2014 riguardante i passaggi degli allievi dal sistema della formazione professionale al sistema dell'Istruzione e formazione professionale;

- aderire ad eventuali iniziative, poste in essere dalla Regione Piemonte e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, finalizzate a rafforzare le azioni di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti e di accompagnamento al passaggio tra il sistema dell'leFP e il sistema dell'Istruzione;
- gli Istituti professionali Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera che vogliono attivare l'offerta sussidiaria complementare per i percorsi che verranno attivati nell'anno scolastico 2016/17, dovranno deliberare di impegnarsi a:
 - progettare percorsi triennali in conformità a quanto sopra indicato;
 - riconoscere l'equivalenza degli ambiti formativi e degli esiti di apprendimento, anche al fine del proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione, alle qualifiche triennali rilasciate dalle Agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte favorendo i passaggi, attraverso opportune azioni di accompagnamento, degli studenti interessati, con l'obiettivo di garantire a tutti gli studenti medesimo trattamento, osservando per la determinazione dell'annualità di inserimento le indicazioni fornite nella nota congiunta USR Piemonte – Regione Piemonte del 25/07/2014 riguardante i passaggi degli allievi dal sistema della formazione professionale al sistema dell'Istruzione e formazione professionale;
 - aderire ad eventuali iniziative, poste in essere dalla Regione Piemonte e dall'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, finalizzate a rafforzare le azioni di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti e di accompagnamento al passaggio tra il sistema dell'leFP e il sistema dell'Istruzione.

Di stabilire, inoltre, che gli Istituti professionali che verranno autorizzati ad attivare percorsi di qualifica regionale nell'a.s. 2016/17 dovranno richiedere il riconoscimento dei corsi, ai sensi dell'art. 9 e 14 della L.R. 63/95 così come modificati dalla L.R. 23/2015, sia che si tratti di qualifiche regionali già attivate negli aa.ss. precedenti sia che si tratti di nuove o diverse qualifiche, utilizzando le apposite procedure informatizzate, secondo quanto verrà successivamente definito con specifiche disposizioni.

Di definire che:

- le deliberazioni degli Istituti professionali, di richiesta dei nuovi percorsi di qualifica, dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana di Torino o alla Provincia territorialmente competente entro il 31/03/2016, comprese quelle di attivazione dei percorsi in regime di sussidiarietà complementare, che andranno inoltre contestualmente inoltrate all'Ufficio Scolastico Regionale per l'assegnazione di docenti coerenti con tale offerta;
- la Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi invieranno alla Regione Piemonte le proposte di qualifica da attivare sul loro territorio entro il 29/04/2016.

Con successiva determinazione verrà approvato l'elenco degli Istituti professionali che realizzano i percorsi di qualifica triennale nell'anno 2016/17 in regime sussidiario integrativo e complementare e per ognuno di essi le figure professionali relative alle qualifiche rilasciate, nonché le modalità di richiesta di riconoscimento dei corsi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 63/95, così come modificato dalla L.R. 23/2015.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 c. 1, lett. a del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco Bordone

I funzionari estensori

Federica Bono



Lirja Schiavi



Il dirigente del Settore Politiche dell'Istruzione

Elena Russo



Il dirigente del Settore Standard Formativi e Orientamento professionale

Nadia Cordero



